

**TANZVERMITTLUNG CH
MÉDIATION DANSE CH
MEDIAZIONE DANZA CH**

Statuti

I. Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione

Sotto il nome di Tanzvermittlung CH / Médiation Danse CH / Mediazione Danza CH di seguito denominata "l'Associazione", esiste un'associazione senza scopo di lucro, confessionalmente e politicamente indipendente e politicamente indipendente che opera in tutta la Svizzera ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Codice civile svizzero.

Art. 2 Domicilio

La sede legale dell'Associazione è a Zurigo.

Art. 3 Scopo

Lo scopo dell'Associazione è quello di riunire, rendere visibile e aumentare le competenze disponibili in Svizzera, al fine di sostenere i singoli mediatori di danza e le istituzioni nei loro sforzi per promuovere la mediazione di danza in Svizzera.

Gli obiettivi sono:

Migliorare la qualità e la professionalità della mediazione della danza in Svizzera.

Rafforzare l'immagine professionale dei mediatori di danza sia internamente che esternamente.

Aumentare la visibilità e il riconoscimento della mediazione della danza in Svizzera.

L'Associazione può intraprendere tutte le attività in patria e all'estero che siano idonee a promuovere lo scopo dell'Associazione.

scopo dell'Associazione.

II Chi può diventare membro

Art. 4 Persone fisiche

Soci attivi con diritto di voto - quota associativa Fr. 70.00

a) mediatori di danza professionisti, danzatori, insegnanti, coreografi con formazione professionale o persone che con il loro lavoro e i loro progetti dimostrano competenza nella mediazione della danza.

b) Persone che esercitano funzioni di gestione o attività amministrative/organizzative che lavorano per l'educazione professionale della danza.

Soci benefattori senza diritto di voto - quota associativa a partire da Fr. 150.-.

a) Persone interessate che sostengono idealmente e finanziariamente l'associazione.

Art. 5 Adesione collettiva - Quota associativa Fr. 150.-

L'Associazione può ammettere persone giuridiche come membri collettivi. I membri collettivi hanno 1 voto ciascuno all'Assemblea generale.

Chiunque sia membro della persona giuridica in questione, non è automaticamente membro di Tanzvermittlung CH / Médiation Danse CH / Mediazione Danza CH, ma dovrà iscriversi separatamente come socio individuale.

Art. 6 Procedura di ammissione

TANZVERMITTLUNG CH
MÉDIATION DANSE CH
MEDIAZIONE DANZA CH

L'ammissione a socio viene effettuata dal Consiglio direttivo. In caso di domande di adesione respinte, può essere presentata una richiesta di riesame può essere presentata all'Assemblea generale ordinaria.

L'Assemblea generale prende la decisione finale sull'ammissione o sulla non ammissione.

Art. 7 Dimissioni / Esclusione

Le dimissioni possono essere presentate alla fine dell'anno. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'Associazione entro il 30 novembre.

I soci possono essere espulsi se violano lo Statuto o gli interessi dell'Associazione.
interessi dell'Associazione.

L'esclusione è decisa dal Comitato esecutivo e deve essere motivata. Il membro espulso

Il membro espulso può fare ricorso per iscritto all'Assemblea generale entro 30 giorni. Questa è una decisione definitiva.

III. organi

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato esecutivo
- c) i Revisori dei conti

Art. 9 Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione avviene almeno 30 giorni prima della data della riunione dell'Assemblea generale.

Le mozioni dei soci possono essere presentate al Consiglio di amministrazione 14 giorni prima dell'Assemblea generale.

A meno che lo Statuto non preveda diversamente, le delibere saranno approvate a maggioranza semplice.

L'Assemblea generale è presieduta da un membro del Consiglio direttivo.

Le delibere dell'Assemblea generale vengono verbalizzate.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea generale

- a) adottare e modificare gli Statuti
- b) eleggere il Comitato esecutivo
- c) eleggere i revisori dei conti
- d) approvare la relazione annuale e i conti annuali
- e) dimettere il Comitato esecutivo
- f) determinare le quote associative
- g) deliberare sulle mozioni all'ordine del giorno
- h) decidere in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione
- i) trattare i ricorsi di coloro che sono stati esclusi dall'associazione.

Art. 11 Diritti di voto e maggioranze

Ogni socio ha diritto a un voto; non è possibile il voto per delega. Tutte le delibere sono approvate a maggioranza

maggioranza dei membri presenti. Maggioranza dei 2/3 dei membri presenti

Per la modifica dello Statuto, l'esclusione o lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 12 Consiglio di amministrazione

Il Comitato esecutivo è composto da almeno 2 persone.

Il Comitato esecutivo è convocato da un membro del Comitato esecutivo secondo le necessità.

TANZVERMITTLUNG CH MÉDIATION DANSE CH MEDIAZIONE DANZA CH

Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti. Le delibere all'unanimità possono essere approvate con lettera circolare.

Le delibere del Comitato esecutivo devono essere verbalizzate.

I membri del Comitato esecutivo rappresentano l'Associazione all'esterno.

Art. 13 Compiti e poteri del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri non delegati dalla legge o dallo Statuto ad un altro organo dell'Associazione.

Esegue le decisioni dell'Associazione e rappresenta l'Associazione all'esterno.

Il Comitato esecutivo si costituisce da solo.

Il Comitato esecutivo ha in particolare i seguenti compiti:

- a) si occupa degli obiettivi a lungo termine dell'Associazione e della loro attuazione nell'interesse dei soci.
- b) Attua le risoluzioni dell'Assemblea generale.
- c) Decide in merito all'elaborazione di aree e progetti.
- d) Nomina gruppi di lavoro/comitati a tale scopo, collabora strettamente con la loro gestione e supervisiona le loro attività.
- e) Prepara tutti gli affari e presenta le proposte all'Assemblea Generale.
- f) redige il piano finanziario e approva i bilanci dei progetti, delle aree e dei gruppi di lavoro all'attenzione dell'Assemblea generale.
- g) decide sull'ammissione di nuovi membri e sull'espulsione di membri.
- h) Il Comitato esecutivo può nominare un Comitato consultivo.

Art. 14 Revisori dei conti

I Revisori dei Conti controllano i conti annuali e la gestione del patrimonio e presentano una relazione all'Assemblea Generale.

Può essere eletta come revisore anche una società fiduciaria.

È eletto dall'Assemblea generale per un mandato di un anno.

un anno. La rielezione è possibile.

Art. 15 Firme

Le firme legalmente vincolanti a nome dell'Associazione sono apposte da un membro del Consiglio direttivo e dal Direttore esecutivo e, se questi non è in grado di farlo, da altri membri del Consiglio direttivo, collettivamente da due.

IV. Finanze

Art. 18 Finanze

L'Associazione finanzia le proprie attività attraverso

- a) quote associative
- b) sovvenzioni
- c) altri contributi
- d) entrate da servizi

V. Varie

Art. 17 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 18 Responsabilità

Le passività dell'Associazione sono sostenute esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione.

La responsabilità dei soci per i debiti dell'Associazione è limitata all'importo delle quote associative in essere, secondo quanto previsto dalla legge.

Qualsiasi responsabilità o obbligo dei soci di versare contributi aggiuntivi è esclusa.

**TANZVERMITTLUNG CH
MÉDIATION DANSE CH
MEDIAZIONE DANZA CH**

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale appositamente convocata.

Per deliberare è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

La liquidazione sarà effettuata dal Comitato esecutivo.

L'utilizzo dei proventi della liquidazione sarà deciso dall'Assemblea generale a maggioranza semplice.

Deve essere donato a un'altra persona giuridica esente da imposte nel campo della danza con obiettivi analoghi e con sede legale in Svizzera.

È esclusa la distribuzione del patrimonio dell'Associazione tra i soci.

Art. 20 Foro competente e legge applicabile

Il foro competente è quello della sede.

Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del Codice civile svizzero.

Zurigo 22.01.2023